



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 20 del 27/02/2025

ORIGINALE

OGGETTO: **CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE DI MALALBERGO DENOMINATA
"PEGASO"**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **16:30**, convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale - Assessore Liotta in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

VOGLI MASSIMILIANO	Sindaco	Presente
ZUCCHINI VALENTINA	Vicesindaco	Presente
POCATERRA IVANO	Assessore	Presente
NICOLAS CHRISTOPHE GERALD JEAN-PAUL CHARLIE	Assessore	Presente
LIOTTA MARIA ANTONIETTA	Assessore	Presente

Totale presenti: **5**

Totale assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott.ssa **MOSCHETTA MARILIA**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **VOGLI MASSIMILIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MALALBERGO
DENOMINATA "PEGASO"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, prevede che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la Regione Emilia Romagna con propria Legge 21 febbraio 2005, n. 12, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, riconoscendo il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- l'art. 8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, e s.m. e i. disciplina la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgono le attività previste dal comma 1 dell'articolo medesimo;
- la direttiva approvata con delibera G. R. 14.02.2005, n. 279, determina le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/03;
- la L.R. 07/02/2005 n. 1 e s.m. e i. istituisce l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 259/2010;
- la Legge n. 30 del 16.03.2017 riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
- il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"
- il D.U.P. 2025/2027 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.º 32 del 07/11/2024, contiene come obiettivo strategico il potenziamento della convenzione con l'Associazione di Protezione Civile "Pegaso";
- il D.lgs 117/2017, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

DATO ATTO che:

- l'Associazione si è costituita in conformità alla "legge quadro sul volontariato" ;
- la stessa opera nell'ambito della protezione civile, svolgendo particolari attività di intervento in caso di calamità naturali e tutte le altre attività previste dalla normativa vigente, tra cui quelle inerenti i danni ambientali, sanitarie, soccorso, educative e collaborative con enti pubblici;
- la stessa Associazione è iscritta, nell'albo regionale del volontariato di protezione civile" sezione provinciale in attuazione alla L. R. 12/2015 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato" con decreto n. 264934/2006 e l'iscrizione è subordinata al mantenimento dei requisiti e operatività previsti;

CONSIDERATO CHE l'art.6, comma 9, del D.L. n.78/2010 ha posto delle limitazioni alle spese di sponsorizzazione che si traducono in costi assunti dall'Amministrazione Comunale per l'erogazione di contributi ad Enti ed Associazioni; - che la Corte di Conti, si è espressa in più pareri, precisando che il sostegno all'associazionismo locale è ammissibile solo qualora il privato, inteso come associazione, svolga un'attività propria del Comune in forma sussidiaria; l'attività, dunque, deve

rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che dal Comune;

DATO ATTO CHE l'attività di "Volontariato di Protezione Civile" secondo il modello "Augustus" risulta una delle funzioni essenziali della protezione Civile sotto il diretto coordinamento del Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile, tale attività rientra quindi nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata in via mediata dall'associazione.;

RILEVATO che in virtù delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) e dell'interpretazione sopra riportata, all'associazione può essere riconosciuto un rimborso spese e un contributo, in quanto le proprie competenze rientrano nei compiti che il Comune svolge nell'esercizio delle sue funzioni e, più precisamente, nei settori del Soccorso Civile;

VISTO che a titolo di rimborso spese viene prevista in via presuntiva la somma massima di € 10.000,00. L'importo di cui sopra è comunque subordinato alla disponibilità effettiva di bilancio e potrà esser integrato in corso anno qualora l'Associazione dimostri maggiori spese e/o ridotto in relazione a tale disponibilità. In tal caso le attività programmate dall'Associazione potranno essere riproporzionate, ferme le attività istituzionali di protezione civile a seguito di emergenze ambientali.

RILEVATO che il versamento di contributo a detta associazione non integra la fattispecie di cui all'art.6, comma 9, del D.L. n.78/2010;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi ad Associazioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/96 che si sostanzia nella concessione a titolo gratuito di strutture e mezzi, nel concorso del Comune alle spese sostenute, nella concessione di contributi economici;

CONSIDERATO che tra le strutture dell'Ente vi sono i locali di via Nazionale 188/B facenti parte della struttura destinata a sede di servizi socio assistenziali di interesse collettivo, il magazzino Comunale di via Altedo e la sala di Palazzo Marescalchi;

- che tali locali sono funzionali a svolgere attività di protezione civile e che possono essere affidati all'Associazione "Pegaso" in quanto unica associazione di protezione civile presente sul territorio comunale e che svolge attività connesse alla gestione delle emergenze nel territorio comunale e al supporto della Polizia Locale;
- che tali locali possono essere dati a titolo gratuito per le considerazioni sopra esposte;
- l'Associazione concessionaria non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs 95/2012;
- che i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale quale quello del soccorso pubblico e della tutela del territorio sono perseguiti e realizzati dall'associazione;
- che il canone annuo di mercato del bene in concessione viene determinato dal settore Gestione del Patrimonio e indicato nell'atto di concessione;
- che il canone annuo ancorché determinato al fine della quantificazione del contributo è a titolo gratuito;
- che le utenze essenziali luce, gas, acqua, telefono sono da considerarsi a carico dell'amministrazione e la quantificazione delle stesse da parte del settore Pianificazione del Territorio contribuisce a determinare l'entità del contributo;
- che anche la porzione di terreno comunale sita in via Nazionale 188/b, di metri 75X50, distinta al Catasto Terreni al foglio 38, particelle 378, 73 e 170 (parte) è funzionale all'attività propria della Protezione Civile di addestramento ed esercitazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 31/05/2005 e s.i. e m., avente per oggetto "Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile";

VISTO lo schema della Convenzione con l'Associazione Volontari Protezione Civile denominata "PEGASO" di Malalbergo allegato alla presente delibera che viene assoggettato ad approvazione;

CONSIDERATO opportuno stabilire la durata della Convenzione in anni due con scadenza 31/12/2026;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri tecnici ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di Convenzione e il relativo allegato uniti alla presente;
2. Di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento sono:
 - concessione gratuita dei locali e relative utenze (onere figurativo);
 - contributo da definire annualmente in base alla disponibilità finanziarie dell'ente. Per l'anno 2025 si assegna la somma di € 8.000,00; per l'anno 2026 la somma verrà definita dopo l'approvazione del bilancio 2026 in sede di PEG;
3. Di dichiarare che i locali e la porzione di terreno di via Nazionale 188/B facenti parte della struttura destinata a sede di servizi socio assistenziali di interesse collettivo, il magazzino Comunale di via Altedo e la sala di Palazzo Marescalchi sono:
 - funzionali a svolgere attività di protezione civile e che possono essere affidati all'Associazione "Pegaso" in quanto unico soggetto ad avere manifestato interesse a svolgere attività connesse alla gestione delle emergenze nel territorio comunale e al supporto della Polizia Locale;
 - tali locali possono essere dati a titolo gratuito per le considerazioni sopra esposte;
 - l'Associazione concessionaria non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs 95/2012;
 - i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale quale quello del soccorso pubblico e della tutela del territorio sono perseguiti e realizzati dall'associazione;
 - il canone annuo di mercato del bene in concessione viene determinato dal settore Gestione del Patrimonio e indicato nell'atto di concessione;
 - il canone annuo ancorché determinato al fine della quantificazione del contributo è a titolo gratuito;
 - le utenze essenziali luce, gas, acqua, telefono, sono da considerarsi a carico dell'amministrazione e la quantificazione delle stesse da parte del settore Pianificazione del Territorio contribuisce a determinare l'entità del contributo;
4. Di dare mandato al responsabile della Polizia Locale la sottoscrizione della Convenzione, approvata con il presente atto nonché per l'adozione d'ogni ulteriore atto e/o provvedimento inerente e conseguente che si rendesse necessario ;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Gestione del patrimonio la sottoscrizione della concessione degli immobili nonché per l'adozione d'ogni ulteriore atto e/o provvedimento inerente e conseguente che si rendesse necessario;
6. Che la presente Deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con successiva e separata votazione favorevole unanime.



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 20 del 27/02/2025

OGGETTO:

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI
MALALBERGO DENOMINATA "PEGASO"**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

VOGLI MASSIMILIANO

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MOSCHETTA MARILIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Corpo di Polizia Municipale

Proposta N° 21/2025

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MALALBERGO
DENOMINATA "PEGASO"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 24/02/2025	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	DOTT. MICHELE SCANDELLARI

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267,

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 25/02/2025	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

ALLEGATO

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MALALBERGO DENOMINATA "PEGASO" ODV

L'anno, addì del mese di presso la Residenza Municipale,

FRA I SIGNORI

_____, in qualità di Responsabile Settore Polizia Locale, domiciliato per la carica presso la sede Municipale del Comune di Malalbergo, Piazza Unità d'Italia n. 2, il quale agisce ai sensi dall'art. 107, comma 3 lettera c) del D.Lgs 18/08/00 n. 267;

e

_____ in veste di Presidente dell'Associazione Volontari di Protezione Civile di Malalbergo "Pegaso" ODV, C.F. 91266690378 con sede in Malalbergo fr. Altedo in Via Nazionale n° 188/B, in seguito denominata "Associazione"

PREMESSO CHE

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, prevede che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la Regione Emilia Romagna con propria Legge 21 febbraio 2005, n. 12, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, riconoscendo il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- l'art. 8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, e s.m. e i. disciplina la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgono le attività previste dal comma 1 dell'articolo medesimo;
- la direttiva approvata con delibera G. R. 14.02.2005, n. 279, determina le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/03;
- la L.R. 07/02/2005 n. 1 e s.m. e i. istituisce l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 259/2010;
- la Legge n. 30 del 16/03/2017 riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;
- il D.Lgs. n° 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- il D.U.P. 2025/2027 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 07/11/2024, contiene un obiettivo strategico "Promozione della rete di associazionismo e volontariato", oltre al riferimento alla missione "Soccorso civile" e al programma "Sistema di protezione Civile" con l'intento di attuare azioni integrate finalizzate alla sicurezza del

territorio, attraverso il potenziamento della convenzione con l'Associazione di Protezione Civile "Pegaso";

- il D.lgs 117/2017, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'Associazione si è costituita in conformità alla "legge quadro sul volontariato";
- la stessa opera nell'ambito della protezione civile, svolgendo particolari attività di intervento in caso di calamità naturali e tutte le altre attività previste dalla normativa vigente, tra cui quelle inerenti i danni ambientali, sanitarie, soccorso, educative e collaborative con enti pubblici;
- la stessa Associazione è iscritta, nell'albo regionale del volontariato di protezione civile" sezione provinciale in attuazione alla l.r. 12/2015 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato" con decreto n. 264934/2006 e l'iscrizione è subordinata al mantenimento dei requisiti e operatività previsti;
- l'associazione si impegna a svolgere le attività sotto elencate utilizzando volontari operativi, regolarmente muniti di assicurazioni infortuni ed R.C., avvalendosi dei mezzi e delle attrezzature di cui l'Associazione dispone;
- l'Associazione, nella persona del suo Presidente formalmente riconosciuto, garantisce che i contenuti della presente sono conformi alle finalità statutarie della stessa e con la disciplina normativa ivi richiamata e che le attività verranno svolte in coerenza con i principi solidaristici ed assistenziali cui l'Associazione stessa si ispira;
- l'Associazione garantisce che i soggetti che fanno parte della stessa prestano la propria opera a titolo personale, spontaneo e gratuito, ed esclusivamente a titolo di solidarietà;
- lo Statuto dell'Associazione consente di svolgere attività di volontariato ed a vantaggio della Comunità in maniera autonoma o in collaborazioni con altre associazioni enti o soggetti privati che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione permettendo così una operatività sociale anche non strettamente collegata alle norme sull'impiego della Protezione Civile;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 "SERVIZI PREVISIONALI, PREVENTIVI, A CONTRASTO DELL'EMERGENZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO"

Le attività offerte dall'Associazione consistono:

- a) nella previsione, ovvero nelle attività dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- b) la previsione sarà svolta attraverso incontri pubblici, realizzati di iniziativa o con l'Amministrazione pubblica, anche con il concorso di soggetti dotati di competenza

scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, oltre che nell'affiancamento alla stessa Amministrazione nelle operazioni finalizzate alla pianificazione di protezione civile;

- c) prevenzione, attraverso la realizzazione di attività sia di natura strutturale che non strutturale, ossia le attività rivolte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi di vario genere, esplicate attraverso l'allertamento, la delimitazione e la segnalazione delle aree a rischio;
- d) nel monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio compresa e la vigilanza meteorologica, attraverso i siti scientifici preposti sia regionali che nazionali diretta ad informare di eventuali rischi e calibrare gli interventi conseguenti;
- e) Informazione alla popolazione anche mediante Incontri pubblici diretti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e di auto protezione.
- f) supporto logistico alla Polizia Locale per le attività di seguito meglio specificate.

Art. 2 “SERVIZI DI GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE - DISPONIBILITA' H 24”

L'attività consta di un'attività preventiva, finalizzata a monitorare costantemente le situazioni a rischio e un'attività di intervento in caso di situazioni emergenziali di tipo ambientale, secondo le modalità descritte nel piano di protezione civile e le indicazioni tecniche impartite dall'Autorità Locale di Protezione Civile, dagli enti sovraordinati, dalle Forze di Polizia anche Locale e comunque rispettando le norme di sicurezza.

L'Associazione garantisce:

- il monitoraggio costante delle situazioni a rischio (livello corsi d'acqua, situazione allagamento etc.); una presenza costante di proprio personale presso la sede dell'unità di crisi, quando attivata;
- un servizio di intervento per coadiuvare le forze comunali in caso di situazioni emergenziali ambientali (qualsiasi calamità naturale, nonché per nevicate, ghiacciate estese, alluvioni e allagamenti ecc.) e territoriali (incendi, crolli edifici, ecc.). Tale servizio comprende l'assistenza alla popolazione (emergenze freddo e caldo, supporto socio-assistenziale, ecc.) e di assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili, senzatetto, ecc.) secondo le modalità impartite dall'autorità locale di protezione civile, limitatamente alle competenze dei volontari dell'associazione;
- In occasione delle allerte gialle e fino alla fine dell'emergenza, monitoraggio meteo H24 con proprio personale con idonea formazione, qualora siano previste situazioni che possono influire negativamente sulla sicurezza della circolazione ed incolumità (ad. esempio forti piogge, neve, gelo, forti venti ecc.), informando gli enti comunali e sovracomunali preposti degli sviluppi ed evoluzione.

- L'organizzazione nell'arco di due anni di almeno un'esercitazione/addestramento di protezione civile in ambito cittadino, con scenario coerente e aderente alla peculiarità del territorio, coinvolgendo tutti gli organi interessati;
- Organizzazione di incontri con la cittadinanza finalizzate alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile, nonché incontri con gli alunni di Malalbergo dell'Istituto Comprensivo.
- le attività previste nel piano sovracomunale di protezione civile.

Per tutto quanto sopra, l'Associazione metterà a disposizione personale volontario debitamente formato nel campo della protezione civile, automezzi e attrezzature adeguati allo scopo.

Oltre a ciò l'Associazione potrà svolgere servizi "specializzati" a mezzo di personale appositamente formato, e munito di idonea abilitazione per:

- a) interventi idrogeologici (motoseghe, motopompe, ecc);
- b) allestimento cucina di emergenza e campo di accoglienza sfollati;
- c) supporto alla Polizia Locale per il controllo degli accessi alle ZTL presso i plessi scolastici di Malalbergo ed Altedo, in occasione degli ingressi e uscita degli alunni.
- d) interventi in integrazione ai VVF (attestato Rischio B medio rilasciato dai VVF) interventi con fuoristrada (guida ed uso di verricelli).

L'Associazione potrà avvalersi di ausili operativi forniti da Organismi sovracomunali, a seconda dell'entità della situazione emergenziale da affrontare;

L'Associazione garantisce la reperibilità di un numero adeguato di persone, disponibili ad intervenire in 30 minuti circa. Successivamente, dopo una prima verifica dell'emergenza da parte degli enti preposti, (REFERENTE COMUNALE O INTERCOMUNALE, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA LOCALE, ecc.), considerando i termini di legge potranno essere attivati tutti i volontari di cui l'Organizzazione dispone a seconda della necessità;

L'Associazione garantisce l'operatività dei mezzi in dotazioni e delle attrezzature a disposizione, che dovranno essere prontamente disponibili sul territorio;

L'Associazione assicura il supporto logistico all'Amministrazione Comunale ed ausilio alla Polizia Locale nelle attività di informazione del cittadino come l'indicazione di percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, indicazione dei varchi; assistenza ai piani di emergenza e di evacuazione, supporto in eventuali situazioni emergenziali che dovessero sopraggiungere, con un numero adeguato di risorse e ore di presenza in occasione delle manifestazioni, come fiere o sagre ritenute importanti per l'alta numerosità degli spettatori richiamati o che comportino anche la chiusura di strade principali (ad es. SS64) e su richiesta dell'Amministrazione, preve indicazioni ed accordi da valutarsi preventivamente per ogni manifestazione ed in rispetto delle norme vigenti. In caso di attivazione del COC, la gestione operativa della manifestazione sarà in carico a questo come normato del codice di protezione civile.

Art. 3 "ASSISTENZA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE"

Il responsabile dell'Associazione, unitamente al proprio personale qualificato si impegna a mettere a disposizione le proprie conoscenze e competenze per fornire assistenza ai tecnici comunali o al

referente sovracomunale nell'aggiornamento del piano di emergenza comunale di protezione civile, nonché dei singoli piani relativi agli eventi a rilevante impatto locale.

Art. 4 “ALTRE NECESSITA”

Altri interventi o grandi eventi extra-convenzione, ovvero non rientranti nelle attività elencate nei precedenti paragrafi, che richiedono tuttavia il supporto logistico dell'Associazione all'Amministrazione Comunale / Polizia Locale per la garanzia della sicurezza della popolazione e delle aree del territorio, dovranno essere formalmente attivati da parte degli organi richiedenti, valutati dall'Associazione per le verifiche di compatibilità con le normative di protezione civile e, se ritenuti consoni, oggetto di pianificazione logistica ed accordi economici per i rimborsi spese commisurati al tipo di impegno previsto.

L'Associazione assicura il proprio contributo per il rafforzamento del senso civico della cittadinanza al fine di raggiungere un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza.

L'Associazione garantisce altresì l'operatività in attività di educazione stradale al fine di contribuire alla formazione degli alunni delle scuole sulla sicurezza della circolazione;

Nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione in convenzione, sono tenuti ad osservare – per quanto compatibili - gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 Aprile 2013, n. 62 che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

Art. 5 “RIMBORSO SPESE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA”

Richiamate le premesse ed in considerazione del ruolo di rilievo svolto dall'Associazione nelle attività sopra descritte il Comune di Malalbergo riconosce alla stessa un rimborso spese conformemente a quanto previsto dal D.lgs 117/2017, precisando che la convenzioni garantisce condizioni “più favorevole rispetto al ricorso al mercato” e prevedendo “esclusivamente il rimborso ... delle spese effettivamente sostenute e documentate” che viene determinato annualmente, per la durata della convenzione e subordinato al puntuale rispetto di essa, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

Detto rimborso è determinato annualmente e nella misura massima dalla Giunta Comunale e prevede eventuali oneri fiscali inclusi - per le spese sostenute dalla stessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (ma che devono comunque essere documentate), mantenimento strutture, manutenzione e acquisto attrezzature e dotazioni, carburante, manutenzione immobili assicurazione obbligatoria del personale, etc., escludendo qualsiasi tipo di remunerazione al personale che dovrà operare a titolo volontario e gratuito. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa nei limiti dalla norma

(D.lgs 117/2017)

L'importo di cui sopra è comunque subordinato alla disponibilità effettiva di bilancio e potrà esser integrato in corso anno qualora l'Associazione dimostri maggiori spese e/o ridotto in relazione a tale disponibilità. In tal caso le attività programmate dall'Associazione potranno essere riproporzionate, ferme le attività istituzionali di protezione civile a seguito di emergenze ambientali. L'ausilio finanziario sarà erogato in 3 tranche, sulla base di nota spese da parte dell'Associazione, così suddivise:

- 50% entro il 30 giugno, subordinatamente all'approvazione del bilancio annuale;
- 40% entro il 31 dicembre;
- 10% a saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

L'Associazione dovrà produrre una rendicontazione entro il 20 gennaio di ogni anno, riferita all'attività svolta nell'anno precedente, composta da una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta (numero e tipologia di servizi svolti e personale impiegato) e della destinazione dei fondi secondo i fini sociali prefissati, sottoscritto dal Presidente in carica.

Stante il rapporto fiduciario, in funzione degli scopi istituzionali, oltre alla rendicontazione annuale dell'attività di cui sopra, l'Associazione è tenuta a consegnare all'Amministrazione il proprio bilancio regolarmente approvato relativo all'anno solare precedente, con allegato specificatamente il dettaglio delle spese sostenute per le attività previste nella presente convenzione e di eventuali altre entrate percepite. Il Comune potrà visionare, su richiesta da inviare entro 30 giorni dal deposito di cui sopra, i giustificativi contabili di dette spese.

L'Amministrazione liquiderà quanto dovuto sulla base delle verifiche documentali e sulla valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività, riservandosi di ritenere una quota proporzionale relativamente alle prestazioni eventualmente non rese, subordinando comunque la stessa alla disponibilità di risorse in bilancio. La presente convenzione non esclude eventuali altri apporti economici da parte di Organizzatori di eventi particolarmente significativi e/o contributi a fronte di oneri o attività aggiuntive sostenute non previste nella presente convenzione.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L.136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, l'Associazione è tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis della stessa Legge, così come aggiunto dal D. L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'ente in convenzione, sono tenuti ad osservare – per quanto compatibili - gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 Aprile 2013, n. 62 che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

Art. 6 “USO GRATUITO DI LOCALI e TERRENI ADIBITI A SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ ”

I locali di via Nazionale 188/B facenti parte della struttura destinata a sede di servizi socio

assistenziali di interesse collettivo, vengono dati in comodato gratuito all'Associazione (come già deliberato nelle precedenti convenzioni a partire dal 2012) in quanto tale sede risulta funzionale a svolgere l'attività di "Volontariato di Protezione Civile" che secondo il modello "Augustus" risulta una delle funzione essenziali della protezione Civile sotto il diretto coordinamento del Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile, tale attività rientra quindi nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata in via mediata dall'associazione.

Agli scopi sopra indicati viene dato in comodato gratuito parte del magazzino comunale sito in Altedo via Nazionale al fine di ricoverare mezzi e materiali funzionali al servizio di emergenza, viene inoltre consentito l'utilizzo a titolo gratuito della saletta di Palazzo Marescalchi per lo svolgimento di corsi formativi, assemblee riunioni, previa richiesta dell'Associazione.

Con apposito atto a firma del Responsabile del Settore Gestione del Patrimonio vengono definite le condizioni di concessione del fabbricato, il presunto canone annuo di mercato e la specificazione che tale canone risulta gratuito, inoltre viene specificato che le utenze essenziali (luce gas acqua e telefono) sono gratuite.

Viene inoltre concessa, per tutta la durata della presente convenzione, a titolo di comodato d'uso gratuito la porzione di terreno adiacente la sede della Protezione Civile "Pegaso", delle dimensioni di 75 x 50 metri, identificato al Catasto Terreni al foglio 38, particella 378, 73 e 170 (parte), al fine di consentire lo svolgimento di attività di addestramento e delle esercitazioni della Unità cinofila.

Per le condizioni di concessione del terreno si rimanda alla scrittura privata di cui al n° di rep. 87 del 25/03/2024, sottoscritta dal Responsabile del Settore Gestione del Patrimonio e dal Presidente della Associazione di P.C. "Pegaso", della durata di anni 1 (uno), rinnovabile previa richiesta scritta da inoltrare al comodante come pattuito all'art. 2 della predetta scrittura privata.

Art. 7 "DURATA E SPESE"

La presente convenzione ha decorrenza per gli anni 2025-2026 e scadenza il 31/12/2026 in concomitanza con gli esercizi finanziari e di bilancio corrispondenti e potrà essere rinnovata a seguito di espressa pattuizione scritta tra le parti. Il Comune di Malalbergo si riserva il diritto di revocarla in qualunque momento, qualora rilevi inosservanza della finalità previste dalla stessa.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017".

Le parti con la sottoscrizione del presente atto, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla convenzione, ai sensi del DGPR e del D.lgs 196/2003 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale. Le parti assicurano la massima riservatezza dei dati trattati, ogni trattamento al di fuori di un'espressa autorizzazione del Comune è vietato.

Letto, confermato e sottoscritto

per il COMUNE.....

ALLEGATO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 27/02/2025

per l'ASSOCIAZIONE